



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 53 del 31-10-2018

OGGETTO: Istituzione ed individuazione sede esterna alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili – Approvazione schema di convenzione con soggetti privati.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno Insomma del mese di Ottobre alle ore 12,30 in Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:

		Presente	Assente
Dott. Salvatore CACCAMO	Vice Prefetto - Presidente	X	
Dott.ssa Elisa BORBONE	Vice Prefetto aggiunto - Componente		X
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA	Funzionario Economico- Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

Assume la presidenza Dott. EDUARDO SALVATORE

La Commissione Straordinaria

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. LGS. 267/2000 E S.M.I;
- hanno espresso parere FAVOREVOLE

PREMESSO CHE:

- l'art. 106 del Codice Civile, nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio, prevede che lo stesso debba essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale propriamente detta;

- l'art. 110 del Codice Civile disciplina la possibilità di celebrare il matrimonio al di fuori della Casa Comunale nel caso di infermità o di impedimento giustificato di uno degli sposi;

- l'art. 3 comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile;

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007 che concerne la possibilità di celebrare il matrimonio civile in luogo diverso dalla casa Comunale, e riconosce ai Comuni la facoltà di individuare ed istituire uno o più separati Uffici dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili tenendo presente che le sedi esterne alla casa comunale devono essere sempre e comunque nella disponibilità del Comune;

CONSIDERATO che le disposizioni normative vigenti consentono e legittimano l'istituzione di uffici separati di Stato Civile e quindi è da ritenersi possibile l'utilizzo di strutture e di luoghi diversi per la celebrazione dei matrimoni civili con l'unica condizione che dette strutture siano di proprietà comunale o anche di proprietà privata ma comunque nella disponibilità del Comune, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice Civile;

RITENUTO che i requisiti individuati dal Ministero dell'Interno per l'ufficio esterno alla Casa Comunale in cui procedere alla celebrazione di matrimoni siano l'apertura al pubblico, la disponibilità del locale da parte del Comune, la ragionevole continuità temporale;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/14 del 28 febbraio 2014 che ha ulteriormente delineato il concetto di esclusività e continuità della destinazione chiarendo che tali requisiti possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e in caso destinazione frazionata nello spazio questa sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo e comunque non occasionale;

RILEVATA l'intenzione dello scrivente Comune, nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale, poste in luoghi ameni e con ampie potenzialità di ricettività, di istituire, tramite apposita e successiva deliberazione, un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili in sedi esterne alla Casa Comunale, ubicate in territorio del Comune di Castelvetro;

CONSIDERATO che per poter dare corso all'intento sopra esplicitato, è necessario che l'Amministrazione Comunale acquisisca la disponibilità all'uso di locali di proprietà privata;

DATO ATTO che i Responsabili della Società GREEN & C. di Saporito Eleonora E Saporito Giulio con sede in Castelvetro hanno comunicato la loro disponibilità a concedere l'uso gratuito del fabbricato monumentale adibito a cappella del complesso

BAGLIO SS. TRINITA' come da convenzione e relazione di staticità allegate allo scopo di consentire la elezione a sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile del Comune con la sola funzione di celebrarvi matrimoni con rito civile

DATO ATTO che il fabbricato monumentale adibito a cappella del complesso BAGLIO SS. TRINITA' integra i succitati requisiti di amenità, ricettività e congruenza con le finalità e le intenzioni dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO stipulare con i privati soggetti proprietari, come sopra individuati, accordi scritti con i quali formalizzare la concessione a titolo gratuito al Comune di Castelvetro, della disponibilità del fabbricato monumentale adibito a cappella del complesso BAGLIO SS. TRINITA' e di approvare di conseguenza lo schema della convenzione da stipulare con gli stessi, allegato A) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. APPROVARE** l'allegato schema di convenzione relativa all'utilizzo del fabbricato monumentale adibito a cappella del complesso BAGLIO SS. TRINITA' della Società GREEN & C. di Saporito Eleonora E Saporito Giulio per la celebrazione dei matrimoni civili, unitamente alla relazione di staticità.
- 2. DARE ATTO** che le unioni civili, saranno celebrate con le stesse modalità dei matrimoni con rito civile.
- 3. DARE ATTO** che alla sottoscrizione provvederà il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

La Commissione Straordinaria:


Dott. Salvatore CACCAMO

Dott.ssa Elisa BORBONE

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA



Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalia Di Trapani



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 31-10-2018



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Convenzione relativa all'utilizzo di aree e locali di proprietà della società GREEN & C. S.p.A. Saporito Eleonora e Saporito Giulio per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili. L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in Castelvetrano e nella Residenza Municipale, sono presenti i signori:

Il Dott. _____ che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Servizi al cittadino del Comune di Castelvetrano con codice fiscale 81001210814, domiciliato per la carica nella sede Municipale di Castelvetrano

e:
Sig. Giulio Saporito nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società GREEN & C. con sede in Castelvetrano Via SS. Trinità s.n. Cod. Fisc. _____, di seguito, per semplicità denominata "Privato Conferente".

PREMESSO CHE:

- L'articolo 29, comma 1, della Costituzione Italiana prevede che: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come Privato Conferente naturale fondata sul matrimonio."
 - L'articolo 114, comma 1 e 2, della Costituzione Italiana prevede che: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione."
 - L'articolo 106 del Codice Civile prevede che: "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è fatta la richiesta di pubblicazione".
 - L'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 399, prevede che: "1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto".
 - Il Consiglio di Stato si è espresso, con parere n. 198/14 del 22 gennaio 2014, reso su richiesta del Ministero dell'Interno, in merito alla legittimità della celebrazione del matrimonio civile al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in atti a valenza storico-artistica o paesaggistica, precisando che tale celebrazione può legittimamente avvenire in luoghi che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune, anche a titolo di diritto personale di godimento, purché stabilmente destinati alle celebrazioni;
 - Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che, perché un luogo possa dirsi "stabilmente destinato alle celebrazioni", non è necessario che sussista un vincolo di esclusività tra il luogo medesimo e tale destinazione, ma è necessario e sufficiente che sussista una stabile connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorché durante determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi, ma che ricade una tale periodi di tempo e porzioni di luogo siano precisamente delimitati e abbiano carattere duraturo o, comunque, non occasionale;
 - Con circolare n. 10/14 prot. n. 0000532 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ufficio II - Stato civile - ha difframato le conseguenti istruzioni ai Prefetti, incaricando questi ultimi di continuare i contenuti della stessa circolare ai Sindaci e ricevendo appreso la posizione espressa dal Consiglio di Stato nel parere sopra menzionato;
- NONCHÉ:
- Visto il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione _____, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, il suo

articolo _____, il quale prevede: Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati, su richiesta degli interessati, nella Sala Consiliare, o in altri luoghi idonei, presso strutture di proprietà comunale da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che ne determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

- Considerato che il soprannominato ed individuato Privato Contraente con istanza presentata in data 19.01.2017 prot. n.1623, ha proposto di stipulare una convenzione per la celebrazione di matrimoni civili presso la struttura di proprietà sita in Castelvetro, località SS Trinità Della così censita alla sezione urbana del catasto comunale: Foglio di mappa n°45 e contrassegnato nell'identificativo catastale n° 10

- Considerato che in tale istanza si precisa quali aree e locali, all'interno della struttura menzionata al precedente alinea, saranno destinati alla celebrazione di matrimoni civili, identificandoli per mezzo della allegata planimetria sub lettera "A", che parimenti si allega anche alla presente scrittura per formarne parte integrante e sostanziale;

- Considerato che il Privato Contraente, nella predetta istanza, afferma di cedere occasionalmente in locazione la suddetta unità immobiliare per la celebrazione di feste di matrimonio, e che la stessa Privato Contraente, in ragione di quanto sopra, ha interesse a poter offrire alla clientela come servizio aggiuntivo anche la celebrazione dei matrimoni con rito civile all'interno della struttura, ritenendola particolarmente adatta allo scopo per il contesto paesaggistico;

- Considerato che, lo stesso Privato Contraente allega alla presente convenzione sotto la lettera "B" planimetria per dar conto dei luoghi e delimitare l'area riservata ai matrimoni civili ed alle unioni civili per rendere efficace la presente convenzione;

- Considerato che il Comune di Castelvetro intende favorire la massima libertà di scelta delle persone che intendono contrarre matrimonio, stipulando apposite convenzioni con soggetti privati che valorizzino, anche quali luoghi ove formare l'atto matrimoniale, proprietà di particolare decoro ovvero di interesse artistico, culturale o paesaggistico;

- Considerato che è altresì interesse del Comune di Castelvetro ampliare l'offerta turistico-ricettiva presente sul territorio e far conoscere maggiormente il proprio contesto ambientale e paesaggistico e la cultura locale;

- Considerato che, in applicazione dei principi sopra espressi, sulla base dei quali è fondata la sopra ricordata previsione del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, il Comune non costituisce vincoli di esclusiva a favore di alcun soggetto privato, ma che, al contrario, la stipulazione del presente atto non esclude che ne vengano successivamente convenuti altri di analogo contenuto con altri soggetti privati aventi la disponibilità di altri luoghi di interesse;

- Considerato che, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente, i parametri di "particolare interesse artistico, culturale o paesaggistico" devono essere commisurati alla specifica realtà locale e che, a tale riguardo e con riferimento alla documentazione prodotta dalla Privato Contraente, i locali e le aree nella disponibilità del Privato Contraente, proposti per la celebrazione dei matrimoni civili, sono da ritenersi adeguati e idonei allo scopo, in quanto dotati di particolare interesse paesaggistico;

Tutto ciò premesso E CONSIDERATO, con questo atto, i comparenti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

La presente convenzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. _____ del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, dei locali e delle aree di proprietà del Privato Contraente afferenti all'immobile sito in Castelvetro località SS Trinità Della così censita alla sezione urbana del catasto comunale: Foglio di mappa n°45 e contrassegnato nell'identificativo catastale n° 10 e indicate nelle planimetrie allegate al presente atto, a formarne parti integranti e sostanziali, sotto la lettera "A" corrispondenti allo stato dei luoghi riscontrato, per rendere efficace la presente convenzione.

A tale fine i locali e le aree sopra indicati costituiscono sede staccata dell'Ufficio Comunale di stato civile.

I rapporti che possono intercorrere tra la Privato Contraente ed eventuali soggetti privati che potranno prendere in locazione gli immobili ove sono situati i locali e le aree oggetto di comodato al Comune, al fine di organizzarvi i festeggiamenti connessi alla celebrazione del matrimonio non sono oggetto della presente convenzione, con la quale, in ogni caso, non sono incompatibili; tuttavia il subentrante dovrà chiedere espressa autorizzazione al comune per volturare a suo nome la concessione.

Articolo 2 - Durata

La data di scadenza della presente convenzione è fissata per la durata complessiva di anni due.

La stessa convenzione potrà essere rinnovata per una sola volta per la medesima durata su richiesta del Privato Contraente e dietro accettazione espressa dell'amministrazione comunale.

A tale ultima scadenza, le parti saranno libere di stipulare una nuova convenzione avente lo stesso o analogo oggetto, ovvero di ritenersi sciolte da ogni vincolo.

La risoluzione anticipata della presente convenzione potrà avvenire, con efficacia immediata, per le seguenti motivazioni:

1. Perdita di requisiti del Privato Contraente o perdita della disponibilità dell'immobile;
2. In casi reiterati di violazione degli obblighi convenzionali;
3. Per motivate ragioni di interesse pubblico.

La contestazione degli inadempimenti alle clausole convenzionali sarà comunicata da una parte all'altra per mezzo posta elettronica certificata ovvero per raccomandata A/R in via sostitutiva qualora per qualsivoglia ragione la posta elettronica certificata non risulti validamente utilizzabile; la parte assistentemente inadempiente avrà la facoltà di controdedurre entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

E' data alle parti facoltà di recesso unilaterale, motivato, con almeno sessanta giorni di preavviso alla controparte.

Articolo 3 - Beni e modalità di utilizzo

I locali e le aree di proprietà del privato Contraente di cui alla relazione di staticità sub "A" sono dati in comodato d'uso gratuito dal Privato Contraente al Comune di Castelvetrano in occasione della celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili con carattere di stabilità.

Il Comune individua con deliberazione della Giunta Comunale i locali e le aree di cui al comma precedente quali luoghi di celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili ai sensi del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Il Privato Contraente si impegna a concedere gratuitamente al Comune l'uso delle aree e dei locali sopra indicati in occasione della celebrazione dei matrimoni civili che si svolgeranno al loro interno, sino al termine finale di vigenza della presente convenzione, nei giorni e negli orari indicati dall'articolo — del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Eventuali modificazioni al Regolamento comunale, debitamente pubblicate e comunicate alla Privato Contraente proprietaria, modificano contestualmente la presente convenzione senza necessità di stipulare ulteriori atti tra le parti.

In tali occasioni i locali e le aree sopra indicate costituiscono a tutti gli effetti di legge "Casa Comunale" adibita alla celebrazione di matrimoni civili ex art. 106 c.c., e sono sede staccata dell'Ufficio Comunale di Stato Civile.

Il Privato Contraente, per tutta la durata della presente convenzione, non può arrecare innovazioni allo stato dei luoghi così come risultanti dalla relazione di staticità sub "A"

tali da rendersi incompatibili con la celebrazione di matrimoni civili. In ogni caso, lavori di manutenzione ed eventuali innovazioni, dovranno essere concordati tra la Privato Contraente proprietaria e il Comune e ottenere l'approvazione dell'Ufficio Comunale di Stato Civile.

Il Privato Contraente dovrà consentire l'accesso alle aree e ai locali di cui all'articolo 1, in occasione della celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili. Eventuali limitazioni al transito in determinate aree e locali saranno debitamente comunicate dalla Privato Contraente e non potranno in ogni caso costituire impedimento alle celebrazioni o comunque, data la natura pubblica dell'atto, all'accesso alla stessa da parte del pubblico, anche diversamente sciolte. La Privato Contraente provvederà ai necessari allestimenti per ragioni di sicurezza, alla predisposizione delle uscite in caso di emergenza e alla relativa segnaletica a norma di legge, comunicando le relative determinazioni all'Amministrazione Comunale.

La capienza massima all'interno delle porzioni di locali adibiti alla celebrazione di matrimoni ed unioni civili non può in ogni caso superare il numero di 50 (cinquantuno) persone. Le parti dannate alle ore in materia di sicurezza si applicano le misure di prevenzione risultanti dalla planimetria in allegato X, prodotta dalla Privato Contraente proprietaria, che avrà cura di predisporre le necessarie indicazioni e attrezzature ivi contemplate.

Articolo 4 – Periodi di utilizzo e disponibilità dei beni

Per l'utilizzo in comodato dei locali e delle aree di cui all'articolo 1 finalizzato alla celebrazione di matrimoni civili, il Comune richiede al Privato Contraente di presentare apposita comunicazione con almeno 20 giorni di anticipo sulla celebrazione stessa, corredata da specifica richiesta dei nubentini presentata in Comune ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Alla comunicazione effettuata in termini il Privato Contraente potrà opporre solo casi di forza maggiore debitamente comprovati, non oltre cinque giorni del ricevimento della comunicazione stessa, in tal caso nella struttura interessata non potranno effettuarsi celebrazioni nella data richiesta e recusata.

Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, nei giorni e negli orari in cui non è prevista la celebrazione di matrimoni civili, e comunque nei giorni e negli orari in cui il Comune non avrà comunicato l'utilizzo delle aree e dei locali di cui all'articolo 1 ai sensi dei precedenti commi, il Privato Contraente è mantenuto nella piena disponibilità degli immobili.

Articolo 5 – Corrispettivo del contratto e tariffe all'utenza

A fronte della presente convenzione il Comune non è tenuto a versare al Privato Contraente alcun corrispettivo per l'uso dei locali e delle aree di cui all'articolo 1, così come il Privato Contraente non è tenuto a versare al Comune alcun corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili presso l'immobile di sua proprietà.

Le spese relative alla utenza di acqua, luce e gas per riscaldamento restano a carico del Privato Contraente che resta pertanto intitolatario dei relativi rapporti contrattuali con i fornitori. Restano pertanto a carico del Privato Contraente tutte le ulteriori spese connesse con l'uso dei beni ora in comodato d'uso gratuito al Comune.

Il Comune si impegna a produrre all'utenza, per le celebrazioni matrimoniali da svolgersi presso la struttura oggetto della presente convenzione, le tariffe supposte stabilite per le strutture di proprietà comunale dalla apposita tabella in allegato al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria, affollamento e godimento

Relativamente all'uso temporale di utilizzo, la pulizia ordinaria dei locali e delle aree di cui all'articolo 1 e dei servizi igienici adiacenti è a cura del Privato Contraente.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il Comune avrà cura di rispettare rigorosamente la natura di bene di pregio dell'immobile ove si collocano gli spazi in uso, conservandone improntamente nella condizione in cui si trova.

Le eventuali spese sostenute per l'allestimento e disallestimento decorativo - fiori, addobbi, etc. - delle aree e dei locali oggetto di comodato sono poste direttamente a carico del nubendo e di loro incaricati, espressamente autorizzati dalla presente convenzione, per il tramite del Comune, ad accedere alle aree e ai locali stessi per la relativa predisposizione.

Gli interventi di manutenzione di carattere straordinario restano a carico del Privato Contraente.

Articolo 7 - Responsabilità delle parti per l'uso dei beni

Ciascuna delle parti è tenuta responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatti a loro imputabili, nel periodo di durata della presente convenzione, sia nei confronti dell'altra parte contraente sia nei confronti dei terzi.

In ogni caso il Privato Contraente proprietario è responsabile in via esclusiva verso il Comune per i danni derivanti dalla violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di capienza, di sicurezza

antincendio e antisismica dei locali e delle aree aperte al pubblico. A tale riguardo la Privato Contraente dichiara sin d'ora sotto la personale responsabilità dei soci amministratori che i locali e le aree oggetto della presente convenzione sono idonee e adeguate per il loro utilizzo quale luogo di riunione deputato alla celebrazione di matrimoni civili, che la capienza massima dei locali stessi oggetto di comodato è pari al 99 persone, che sono state predisposti i percorsi di emergenza, i segnali segnaletici indicatori, le attrezzature antincendio e tutte le altre misure di prevenzione obbligatorie per legge, nonché sono state ottenute e necessarie autorizzazioni o, comunque, effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti.

Il Comune convenzionato ha i seguenti specifici obblighi:

- Individuare un soggetto referente per gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- Divieto assoluto di consegnare le chiavi dei locali ad altri soggetti;
- Divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- Divieto di apporre innovazioni, modifiche o trasformazioni ai locali ed ai beni contemplati dal presente atto senza il preventivo consenso scritto del Privato Contraente, che si riserva di accertarne l'opportunità o la necessità;
- Obbligo di custodire i locali e gli arredi, nonché riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

Articolo 8 - Concessione degli spazi a terzi soggetti

È fatto divieto assoluto per il Comune di cedere ad altri in base alla presente convenzione o di consentire a terzi soggetti, per qualsiasi titolo, l'uso degli spazi oggetto del presente atto, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla stessa convenzione per consentire la predisposizione e l'allestimento e il disallestimento dei locali e delle aree destinati alla celebrazione dei matrimoni civili.

È data facoltà al Privato Contraente di locare o comunque cedere in uso gli spazi e gli ambienti del medesimo immobile descritto all'articolo 1, confluente a quelli di cui alla relazione di staticità sul "A", a soggetti privati, incaricati dell'organizzazione dei festeggiamenti connessi alla celebrazione dei matrimoni contrattati all'interno della struttura stessa. Il Privato Contraente proprietario curerà l'informazione di tali soggetti in merito ai contenuti del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della presente convenzione.

Articolo 9 - Riserva

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento per analogia alle norme del Codice Civile in materia di comodato.

In deroga all'articolo 1839, comma 2, del Codice Civile, in ragione del preminente interesse pubblico sotteso alla presente convenzione, il Privato Contraente proprietario rinuncia alla facoltà di esigere la restituzione immediata del bene prima del termine convenuto anche qualora si sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno.